

I rapporti tra fiscalità e regolazione tempestiva della crisi d'impresa nella prospettiva dello Stato di diritto

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Napoli
Lunedì 30 ottobre 2023

Dott. Nicolò Treglia, PhD in Diritto tributario, Assegnista
di ricerca UNIBA, Dottore commercialista

Indice

- Premessa: il ruolo del diritto tributario nella regolazione tempestiva della crisi d'impresa
- La Direttiva n. 2019/1023 (c.d. *Insolvency*)
- Dalla Legge fall. al Codice della crisi
- Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
- Le misure premiali tributarie ex art. 25 bis CCII
- La c.d. transazione fiscale

La Direttiva n. 2019/1023 (c.d. *Insolvency*)

3

«IL FINE»

Considerando n. 1

L'obiettivo della presente direttiva è **contribuire al corretto funzionamento del mercato interno** nonché **eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali**, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni.

La Direttiva n. 2019/1023 (c.d. *Insolvency*)

4

«IL MEZZO»

Considerando n. 1

Garantendo alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di **accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva** che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata.

Percorso di «europeizzazione» del diritto della crisi

Una legislazione efficace in tema di crisi ed insolvenza è un tema cruciale per l'economia europea e la crescita sostenibile.

Una moderna legislazione incentrata su paradigmi non più punitivi e disgregativi ma recuperativi aumenta la fiducia nei settori commerciali e finanziari e nell'efficienza dell'infrastruttura economica europea

La Direttiva n. 2019/1023 (c.d. *Insolvency*)

Quadri di ristrutturazione preventiva: misure che intendono ristrutturare le attività del debitore che includono la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle attività e delle passività del debitore o di qualsiasi altra parte della struttura del capitale del debitore, quali la vendita di attività o parti dell'impresa, e, se previsto dal diritto nazionale, la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, come pure eventuali cambiamenti operativi necessari, o una combinazione di questi elementi

La Direttiva n. 2019/1023 (c.d. *Insolvency*)

7

3 pilastri

Impedire
perdita posti
di lavoro

Salvaguardia
complesso
aziendale

Massimizzare
valore totale
per i creditori

Dalla Legge fall. al Codice della crisi

8

Legge fallimentare
dal 1942

l. n. 155/2017 – delega per
la riforma organica delle
procedure concorsuali
D.Lgs n. 14/2019
CODICE DELLA CRISI E
DELL'INSOLVENZA

Entrata in vigore CCII
dal **15 luglio 2022**

Il D.Lgs. n. 83/2022,
in attuazione della
Direttiva UE
n.1023/2019 (c.d.
Direttiva Insolvency)

Dalla Legge fall. al Codice della crisi

9

Presupposti ART. 1

Oggettivo

Crisi o insolvenza del
debitore

Soggettivo

- Consumatore
- Professionista
- Imprenditore che eserciti
attività artigiana,
commerciale e agricola,
indipendentemente dalla
forma giuridica

Dalla Legge fall. al Codice della crisi

10

Definizioni ART. 2

Crisi

Stato del debitore che **rende probabile l'insolvenza**, che si manifesta mediante l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi

Insolvenza

Stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori, i quali dimostrano che **non è più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni**

Dalla Legge fall. al Codice della crisi

11

Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza



Misure, accordi e procedure volti al **risanamento dell'impresa** attraverso la modifica della composizione, dello stato e della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata.

Dalla Legge fall. al Codice della crisi

12

Prima

L.F. (1942) il diritto della crisi = principio del concorso

par condicio creditorum = dogma

spiccata connotazione sanzionatoria

visione statica e atomistica del complesso aziendale

Dopo

Dal 1999 si potenziarono forme di **risoluzione volontaria basate su accordi** tra debitore e creditori

Visione dinamica volta a favorire una funzionalizzazione delle procedure alla **conservazione dell'impresa**

Dalla Legge fall. al Codice della crisi

13

L'art. 2, c. 1, lett. g) l. n. 155/2017 – delega per la riforma organica delle procedure concorsuali – “dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi **assicurando la continuità aziendale**, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al **miglior soddisfacimento dei creditori** e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa”

Resta dunque immutato l'obiettivo di soddisfare i creditori, ciò che cambia è “il mezzo”: non più un'ordinaria procedura liquidatoria bensì procedure alternative di ristrutturazione che assicurino la continuazione dell'attività d'impresa

Nell'ambito di tali soluzioni concordate, incentrate sull'autonomia privata, il *going concern* diventa in tal modo una modalità per incrementare l'attivo ed ottenere un maggior ritorno per i creditori

Dalla Legge fall. al Codice della crisi

14

Radicale cambiamento di prospettiva

Interesse relativo
alla sopravvivenza
dell'impresa in
crisi (art. 41 Cost.)

Tutela dei lavoratori e
interesse alla
conservazione dei livelli
occupazionali (artt. 1, 4,
35 e 36 Cost.)

Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

15

Art. 25-novies CCII

Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, **l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo**, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;

Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000;

d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000


Emersione tempestiva della crisi

“Quanto prima un debitore è in grado di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti un’insolvenza imminente o, nel caso di un’impresa la cui sostenibilità economica è definitivamente compromessa, tanto più ordinato ed efficace sarà il processo di liquidazione”

Considerando n. 22 della Direttiva Insolvency che, nel propendere per un’allerta ‘degiurisdizionalizzata’, suggerisce di “predisporre uno o più strumenti di allerta precoce per incoraggiare i debitori che cominciano ad avere difficoltà finanziarie ad agire in una fase precoce”. In particolare, tali strumenti dovranno indicare “il momento in cui il debitore non ha effettuato taluni tipi di pagamento”, come, ad esempio, quelli relativi ad “imposte o contributi previdenziali”.

Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

18



[REDACTED]
in qualità di organo di controllo di
[REDACTED]

Gentile professionista,


l'articolo 30-sexies del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, prevede che i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS) segnalino all'imprenditore e all'organo di controllo (nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale) l'esistenza di debiti tributari di ammontare superiore a determinate soglie.

L'Agenzia delle Entrate, in particolare, è tenuta a segnalare l'esistenza di debiti IVA scaduti e non versati risultanti dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per importi superiori a euro 5.000.

Al riguardo, si segnala che dal controllo della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al I trimestre 2022, presentata dall'impresa indicata in intestazione, risulta una imposta dichiarata e non versata pari a euro 18.218,67, superiore alla soglia prevista dalla norma.

La segnalazione è effettuata per consentire di intercettare precocemente eventuali segnali di squilibrio economico/finanziario, che potrebbero determinare una situazione di crisi dell'impresa, e valutare se ricorrono i presupposti per chiedere l'attivazione della procedura di composizione negoziata disciplinata dagli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

Cordiali saluti



La composizione negoziata della crisi

19

D.l. 24 agosto 2021, n. 118



“miniriforma” del diritto della crisi di impresa



il legislatore si è preoccupato di introdurre strumenti idonei ad evitare il c.d. fallimento sistemico, ovvero sia il fallimento di un numero così elevato di imprese da mettere a repentaglio l'intero sistema economico e produttivo del Paese

La composizione negoziata della crisi

Istituto finalizzato ad agevolare il risanamento di imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, hanno comunque le potenzialità per continuare ad operare sul mercato


Un nuovo strumento per il superamento della crisi d'impresa, nel quale la gestione ordinaria e straordinaria rimane in capo all'imprenditore, affiancato però da un **esperto** indipendente che svolge un ruolo di "mediatore" nelle trattative con i creditori.

La composizione negoziata della crisi

21

Natura giuridica

Procedura concorsuale?



L'officiosità,

è necessario un provvedimento di apertura da parte di un'autorità pubblica

NO

La presenza degli organi della procedura


NO

Assenza di alcuna previsione di un ordine di distribuzione delle somme

NO

La composizione negoziata della crisi

22



La composizione negoziata della crisi

23


ISTITUTO
PARACONCORSUALE



“un luogo in cui il debitore entra volontariamente, o per spinta “gentile”, e nel quale si dipana lo svolgimento di trattative alla presenza di un terzo che, però, non assiste l’imprenditore, ma ha il compito di facilitare e stimolare gli accordi”


La composizione negoziata della crisi

24



La composizione negoziata della crisi

25



La composizione negoziata della crisi

26

↓

Non è insolvenza

Affinità con il concetto di crisi anche se sembra abbracciare anche situazioni meno gravi di quelle che consentono l'accesso alle procedure del Codice della Crisi, contemplando anche la **c.d. twilight zone o pre-crisi**

↓

Il *fil rouge* dell'intera composizione negoziata, costituendo al contempo il presupposto, la condizione per la continuazione del percorso nonché il suo fine ultimo

Una sorta di riequilibrio della situazione economica-finanziaria dell'impresa, atteso che il test proposto dal decreto dirigenziale del ministero della Giustizia del 21 marzo 2023 per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento fa riferimento a due grandezze finanziarie prospettive: l'entità del debito da ristrutturare e i flussi finanziari liberi che possono essere messi al suo servizio

La composizione negoziata della crisi

27

L'imprenditore che possiede i requisiti innanzi esplicitati “può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un **esperto indipendente**”; nomina che avviene da parte di una commissione istituita presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di Regione.

L'esperto è assolutamente centrale nell'ambito della composizione negoziata, in quanto egli è chiamato a 'facilitare' le trattative tra l'imprenditore, i suoi creditori e tutti gli altri *stakeholders*, al fine di individuare la migliore soluzione per raggiungere il risanamento aziendale. Si tratta di una figura inedita nel panorama concorsuale italiano, non essendo assimilabile né all'attestatore né al consulente dell'imprenditore né tanto meno al commissario giudiziale

La composizione negoziata della crisi


28

ART. 13

Possono ricoprire tale incarico “gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati”, purché iscritti in un apposito elenco tenuto presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di regione.

La composizione negoziata della crisi

29



La composizione negoziata della crisi

30

Autorizzazioni del tribunale (ART. 22)

Su richiesta dell'imprenditore il tribunale può autorizzare determinati atti, dopo aver verificato la funzionalità rispetto

Alla continuità aziendale

**Alla
soddisfazione
creditori** **migliore
dei**

La composizione negoziata della crisi

31

Quali atti? Art. 22 CCII

- autorizzare l'imprenditore a **contrarre finanziamenti prededucibili** ai sensi dell'articolo 6;
- autorizzare l'imprenditore a contrarre **finanziamenti dai soci prededucibili** ai sensi dell'articolo 6;
- autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre **finanziamenti prededucibili** ai sensi dell'articolo 6;

La composizione negoziata della crisi

d) autorizzare l'imprenditore a **trasferire in qualunque forma l'azienda** o uno o più suoi rami **senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile**, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

La composizione negoziata della crisi

La *ratio* della composizione negoziata sia quella di agevolare il risanamento delle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, **“anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa” (art. 12 CCII)**. Ciò in piena coerenza con le indicazioni fornite dalla Direttiva (UE) 2019/1023, secondo la quale “la ristrutturazione dovrebbe consentire ai debitori in difficoltà finanziarie di continuare a operare, in tutto o in parte, modificando la composizione, le condizioni o la struttura delle loro attività e delle loro passività o di una qualunque altra parte della loro struttura del capitale, anche mediante la vendita di attività o parti dell’impresa o, se previsto dal diritto nazionale, dell’impresa nel suo complesso...”.

La composizione negoziata della crisi

34

Art. 2560 II comma c.c. Debiti relativi all'azienda ceduta

Nel trasferimento di un'azienda commerciale **risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.**

La composizione negoziata della crisi

35

E per i debiti
tributari?



**art. 14, primo
comma, d.lgs.
n. 472/1997**

1. **Il cessionario è responsabile in solido**, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, **per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni** riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore

La composizione negoziata della crisi

5-bis Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione non trova applicazione quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.

La composizione negoziata della crisi

37

- art. 14 d.lgs 472/1997 non richiamato dall'art. 22 comma 1
- art. 14 comma 5 bis non richiama CNC

La composizione negoziata della crisi

La legge n. 111 del 9 agosto 2023 di Riforma del sistema tributario, il cui art. 9, primo comma, lett. a), n. 3 delega il Governo ad estendere a tutti gli istituti disciplinati dal Codice della crisi l'esclusione della responsabilità prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997.

La composizione negoziata della crisi

39

Quando è individuata soluzione idonea al superamento della crisi
(ART. 23, 1 COMMA)

Concludere un contratto con uno o più creditori, idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni (LETT. A)

Concludere una convenzione moratoria di cui all'art.62 CCII (LETT. B)

Concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli artt. 166 co. 3 e 324. (LETT. C)

La composizione negoziata della crisi

40

Quando non è individuata soluzione idonea al superamento della crisi (ART. 23 COMMA 2)

predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56 (LETT. A)


domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto (LETT. B)

proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies (LETT. C)

accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente codice (LETT. D)

La composizione negoziata della crisi

41



La composizione negoziata della crisi

42

1. “ dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall'articolo 23, commi 1 e 2 lett. b), gli **interessi** che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale”

3. “le sanzioni e gli **interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza** di cui all' articolo 12, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 23, comma 2”.

La composizione negoziata della crisi

43

Differente ambito di operatività

Il comma 1 riguarda gli interessi sui debiti tributari, **sorti dal momento in cui l'esperto accetta l'incarico sino al momento in cui si concludono le trattative.**

Interessi fiscali ordinariamente previsti dalla normativa di settore in un *range* tra il 2,68% e il 4,5%.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. è stata fissata al 5% in luogo dell'1,25% del 2022 e dello 0,01% dell'anno precedente.

A mente del comma 3 dell'art. 25 bis oggetto della riduzione alla metà sono **gli interessi sorti prima del deposito dell'istanza dell'imprenditore** per la nomina dell'esperto, qualora non sia stata individuata una soluzione all'esito delle trattative.

La composizione negoziata della crisi

2. “ **Le sanzioni tributarie** per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all’articolo 17”.

3. “**le sanzioni** e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di cui all’ articolo 12, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall’articolo 23, comma 2”.

La composizione negoziata della crisi

Il Secondo comma concede due possibili «letture»

La prima, secondo cui il secondo comma dell'art. 25 bis CCII si riferirebbe alle ipotesi previste dal **secondo comma dell'art. 17 del d.lgs. 472/1997**, il quale disciplina la c.d. definizione agevolata delle sanzioni, con il pagamento di un importo pari ad un terzo delle stesse entro il termine per la proposizione del ricorso. In tal caso, dunque, il contribuente, dopo aver ricevuto l'avviso di accertamento o di rettifica, può definire l'accertamento relativo alle sole sanzioni ed eventualmente proporre ricorso per il maggior tributo.

La composizione negoziata della crisi

La seconda ricostruzione, invece, sostiene che il riferimento sia al comma successivo (il terzo) dello stesso art. 17 del d.lgs. 472/1997, che riguarda invece quelle ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria irroga sanzioni mediante iscrizioni a ruolo che scaturiscono dalla liquidazione o dal controllo formale della dichiarazione del contribuente. In siffatta circostanza, è sì preclusa la definizione agevolata ma prima di procedere all'iscrizione a ruolo, il terzo comma dell'art. 36 bis del d.p.r. n. 600/1973 per la liquidazione e il quarto comma dell'art. 36 ter dello stesso d.p.r. per il controllo formale dispongono l'invio al contribuente di una **comunicazione dell'esito del controllo (c.d. comunicazione di irregolarità)**.

La composizione negoziata della crisi

Un'istanza per ottenere “un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori”.

L'ambito di applicazione di detta norma è limitato alle ipotesi in cui siano pubblicati nel Registro delle imprese il contratto di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) o l'accordo di cui all'art. 23 comma 1 lett. c), ossia qualora l'imprenditore in composizione negoziata risolva la propria crisi tempestivamente e stragiudizialmente.

La composizione negoziata della crisi

A mente del primo comma dell'art. 38 del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, il numero delle rate può essere innalzato sino **a centoventi** nelle situazioni più problematiche, ove cioè sussista ***“una comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa”***.

La composizione negoziata della crisi

La determinazione del reddito in pendenza della composizione negoziata avviene utilizzando le regole ordinarie contenute agli artt. 81 e seguenti del d.p.r. n. 917/1986 (TUIR).

Salvo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 25 bis CCII che sancisce l'applicabilità degli **“articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi ... dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c, o degli accordi di cui all'art. 23, comma 2, lettera b)”**.

La composizione negoziata della crisi

50

Sopravvenienze attive ex art. 88 c. 1 TUIR

“si considerano sopravvenienze attive

-i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e

-i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché

-la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”.

La composizione negoziata della crisi

Sopravvenienze attive si manifestano frequentemente in tutte le procedure concorsuali che, nel prevedere una falciatura dei crediti, danno luogo ad una differenza tra i debiti accomunati alla data di apertura della procedura e l'ammontare che il debitore mette a disposizione dei suoi creditori. Detta differenza (c.d. bonus concordatario), rappresenta una sopravvenienza attiva secondo la definizione fornita dal legislatore tributario, configurando **una sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi**

La composizione negoziata della crisi

Con riferimento alle procedure concorsuali...

4-ter. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di **concordato fallimentare o preventivo liquidatorio** o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione.

In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo [84](#), senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo [96](#) del presente testo unico. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo [117](#) e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis.

La composizione negoziata della crisi

Quanto, invece, alla specifica misura premiale si osserva come il rinvio operato dal quinto comma cit. all'art. 88 comma 4 ter TUIR appaia tecnicamente infelice, atteso che quest'ultimo risulta composto da due periodi. Il primo che prevede la totale intassabilità delle sopravvenienze attive maturate all'esito del concordato fallimentare e del concordato preventivo liquidatorio;

il secondo che, invece, stabilisce una parziale intassabilità delle sopravvenienze nelle ipotesi di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti nonché di piano attestato.

Ebbene, appare ragionevole sostenere che 'il legislatore della composizione negoziata' abbia voluto riferirsi al secondo periodo, in considerazione del fatto che gli esiti della composizione negoziata individuati dal quinto comma dell'art. 25 bis possono essere ascritti nel *genus* degli strumenti non liquidatori di regolazione della crisi descritti al secondo periodo del comma 4 ter cit

La deducibilità delle perdite su crediti art. 101 TUIR

5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e **le perdite su crediti**, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo [106](#), **sono deducibili** se risultano da elementi certi e precisi e **in ogni caso**, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni

La c.d. transazione fiscale

Transazione su crediti tributari e contributivi ART.

63

1. **Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale;** tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.

La c.d. transazione fiscale

~~2-bis. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione **anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie** quando **l'adesione è determinante** ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli Articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, **la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.**~~

La c.d. transazione fiscale

Art. 1-bis d.l. 13 giugno 2023 n. 69 convertito in legge 10 agosto 2023, n. 103

Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023).

1. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20, o della legge 22 aprile 2021, n. 53, **non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63.** Nel medesimo periodo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

La c.d. transazione fiscale

2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;

b) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;

d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;

e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.

La c.d. transazione fiscale

3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è **inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti**, la disposizione di cui al comma 2 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie **non è inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi**, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo **si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate**, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, **in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto**.

La c.d. transazione fiscale

Trattamento dei crediti tributari e contributivi ART. 88

1. Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2, con il **piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali**, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, **se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione**, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

La c.d. transazione fiscale

Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

2. **L'attestazione del professionista indipendente**, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore.

2-*bis*. Il tribunale omologa il concordato preventivo **anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria** o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie **quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.**

La c.d. transazione fiscale

3. **Copia della proposta** e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente **agente della riscossione e agli altri uffici competenti** sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore **una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso**. Gli uffici, nello stesso termine, devono procedere alla **liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità**, unitamente a una **certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo**, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione.